

AVVISO n.16552 14 Settembre 2007 ---

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto

dell'Avviso

Oggetto : Modelli alternativi amministrazione e controllo:

chiarimenti in tema di rettifiche di contratti di opzione su azioni e di contratti futures su

azioni

Testo del comunicato

Si veda allegato.

MODELLI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CHIARIMENTI IN TEMA DI RETTIFICHE DEI CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI E DEI CONTRATTI FUTURE SU AZIONI

Nell'Avviso n. 4253 del 16 marzo 2007 venivano illustrate – tra l'altro - le modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni in tema di Modelli alternativi di amministrazione e controllo. Tali modifiche sono state apportate al fine di allineare da un punto di vista formale il testo del Regolamento e delle relative Istruzioni a seguito delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario.

In particolare, sono stati aggiornati i riferimenti testuali alle diverse tipologie di organi societari (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, assemblea) al fine di tener conto della possibilità che gli emittenti adottino un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico.

Anche le corrispondenti modifiche apportate agli articoli IA.9.1.10, comma 2, lettera a), e IA.9.1.15, comma 2, lettera a), in materia di Rettifica dei contratti di opzione su azioni e dei contratti futures su azioni, erano volte a sostituire da un punto di vista meramente testuale il riferimento "all'assemblea" con una formulazione più flessibile – "all'organo competente" – per tener conto delle novità di legge. Non si è inteso apportare alcuna modifica ai criteri temporali per la qualificazione del dividendo come ordinario ai fini delle rettifiche.

Tuttavia, in occasione di tale revisione, sono state erroneamente eliminate anche le parole "di approvazione del bilancio", privando – di fatto - di riferimenti temporali la previsione in tema di qualificazione del dividendo ai fini delle rettifiche.

Pertanto, anche a seguito dei quesiti pervenuti, si chiarisce che al fine della qualificazione del dividendo come ordinario rileva unicamente la deliberazione dell'organo competente in occasione dell'approvazione del bilancio. In tal senso deve essere intesa la previsione di cui agli articoli IA.9.1.10, comma 2, lettera a), e IA.9.1.15, comma 2, lettera a), delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati che considera ordinario il dividendo deliberato dall'organo competente in occasione dell'approvazione del bilancio e gli eventuali acconti sul dividendo che rientrino nell'ambito della politica di distribuzioni di acconti comunicata dalla società emittente nei termini previsti dall'articolo IA.2.1.3.

Il testo delle Istruzioni sarà corretto alla prima occasione utile.